

Eurovita S.p.A.
Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

Edizione marzo 2021

Condizioni di Assicurazione

EUROVITA UNIT SOLUZIONE PIÙ

Contratto di assicurazione a vita intera Unit Linked
a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi

Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 31 marzo 2021

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari".

PAGINA BIANCA

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Eurovita Unit Soluzione Più** (Cod. Tariffa PU0332).

Eurovita Unit Soluzione Più appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III, ossia un'assicurazione a vita intera del tipo unit linked che prevede la corresponsione di un capitale caso morte al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi.

Le prestazioni assicurate e il valore di riscatto sono integralmente correlati al valore delle quote del fondo interno in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

È un prodotto a premio unico con possibilità di versare premi aggiuntivi in corso di contratto. Alla data di decorrenza del contratto, il premio iniziale versato, al netto di eventuali costi, verrà investito completamente in quote di uno dei due Fondi Interni all'Impresa denominati Eurovita Soluzione Protetta ed Eurovita Soluzione ESG classe A.

Le attività dei fondi interni Eurovita Soluzione Protetta e Eurovita Soluzione ESG classe A saranno investite prevalentemente in parti di OICR.

Le caratteristiche dei fondi interni Eurovita Soluzione Protetta e Eurovita Soluzione ESG classe A sono dettagliatamente descritte nei rispettivi Regolamenti.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:

- Sezione I Le prestazioni, i rischi e i rendimenti (Artt. 1 - 9) che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla metodologia dei servizi aggiuntivi, switch e opzioni contrattuali.
- Sezione II Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione (Artt. 10 - 13) che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti dell'Impresa previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
- Sezione III Informazioni sul contratto (Artt. 14 - 34) che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento del premio, sui diritti e gli obblighi del Contraente, sui costi e sulle norme di legge di riferimento, informazioni sui fondi.

Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:

- Regolamento del fondo interno Eurovita Soluzione Protetta.
- Regolamento del fondo interno Eurovita Soluzione ESG classe A.
- Regolamento del fondo interno EUROVITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE C (il presente fondo è disponibile per l'attività di gestione della Compagnia ma non è sottoscrivibile dal Contraente del presente contratto).
- Informativa sul trattamento dei dati personali che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte dell'Impresa.
- Informativa per l'accesso all'area riservata ai clienti che contiene le modalità per registrarsi e accedere all'area clienti dell'Impresa.
- Glossario che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1
SEZIONE I - LE PRESTAZIONI, I RISCHI E I RENDIMENTI	1
ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE PRINCIPALI	1
ART. 2 - PRESTAZIONI ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI	2
ART. 3 - LIMITI DI COPERTURA/ESCLUSIONI	2
ART. 4 - FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE	2
ART. 5 - ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI E MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI	3
ART. 6 - SERVIZI PREVISTI DAL CONTRATTO	3
ART. 7 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH)	3
ART. 8 - RISCATTO	3
ART. 9 - OPZIONI DI CONTRATTO	4
SEZIONE II - OBBLIGHI DELL'IMPRESA, DEL CONTRAENTE E DEI BENEFICIARI	5
ART. 10 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.	5
ART. 11 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	5
ART. 12 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	5
ART. 13 - PRESCRIZIONE	6
SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	7
ART. 14 - CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO	7
ART. 15 - REQUISITI SOGGETTIVI	7
ART. 16 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO	7
ART. 17 - DURATA DEL CONTRATTO	8
ART. 18 - PREMI	8
ART. 19 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE	8
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 21 - COSTI	9
ART. 22 - MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI	10
ART. 23 - DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO	10
ART. 24 - COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE	10
ART. 25 - BENEFICIARI	10
ART. 26 - PRESTITI	11
ART. 27 - CESSIONE	11
ART. 28 - PEGNO	11
ART. 29 - LEGGE DEL CONTRATTO	11
ART. 30 - FORO COMPETENTE	11
ART. 31 - TASSE ED IMPOSTE	11
ART. 32 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRAIBILITÀ	11
ART. 33 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO	11
ART. 34 - REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO	11
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO EUROVITA SOLUZIONE PROTETTA	12
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO EUROVITA SOLUZIONE ESG CLASSE A	19
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO EUROVITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE C	26

Allegato 1 - INFORMATIVA PRIVACY	33
Allegato 2 - INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA CLIENTI	37
GLOSSARIO	38

OGGETTO: Contratto di assicurazione a vita intera del tipo unit linked, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

Il contratto prevede il pagamento di un capitale caso morte ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di riscatto totale non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.



SEZIONE I - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE PRINCIPALI

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato:

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale che sarà pari al controvalore delle quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento dell'operazione di disinvestimento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età di riferimento evento dell'evento	Maggiorazione (% del controvalore delle quote)
Da 18 a 34 anni	5%
Da 35 a 44 anni	3%
Da 45 a 54 anni	1%
Da 55 a 64 anni	0,50%
Da 65 a 74 anni	0,10%
Da 75 anni e oltre	0,05%

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto la notifica del decesso dell'Assicurato (c.d. giorno di riferimento dell'operazione).

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario della quota secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento del fondo interno Eurovita Soluzione Protetta e dall'art. 8 del Regolamento del fondo interno Eurovita Soluzione ESG classe A.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto, al netto di eventuali imposte di legge, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 12.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione. Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.
Il capitale in caso di decesso dell'Assicurato viene pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fermo restando le esclusioni indicate al successivo art. 3 LIMITI DI COPERTURA/ESCLUSIONI.

ART. 2 - PRESTAZIONI ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI

Il presente contratto non prevede prestazioni accessorie e/o complementari.

ART. 3 - LIMITI DI COPERTURA/ESCLUSIONI

La maggiorazione massima complessivamente riconosciuta in caso di decesso dell'Assicurato è pari a Euro 50.000. Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Eurovita, a parziale deroga dell'art. 1 (Prestazioni Assicurate) non liquiderà ai Beneficiari la maggiorazione caso morte prevista qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga nei primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto;**
- b) avvenga entro i primi sette anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;**
- c) sia causato da:**
 - **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra**, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - **incidente di volo**, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - **suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto;**
 - **stato di ubriachezza/ebbrezza:**
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
 - **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.**

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato derivi da:

- **infortunio**, intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- **shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto; una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto:** tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica.

ART. 4 - FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Il contratto consente di investire sia il premio unico iniziale che gli eventuali versamenti aggiuntivi in uno fra i due interni disponibili per l'investimento - Eurovita Soluzione Protetta ed Eurovita Soluzione ESG classe A. Il contratto prevede inoltre la presenza di un terzo Fondo Interno Assicurativo, denominato Eurovita Soluzione Conservativa classe C, **non sottoscrivibile dal cliente**, che l'Impresa utilizzerà esclusivamente come fondo di destinazione dell'operazione di switch automatico dal fondo interno Eurovita Soluzione Protetta nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni previste dal cosiddetto "Evento Liquidità", secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento del fondo Interno Eurovita Soluzione Protetta allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione o a seguito della scadenza del fondo Eurovita Soluzione Protetta, prevista il 30/11/2030.

Le attività dei fondi interni saranno investite principalmente in parti di OICR.

Le caratteristiche dei due fondi interni Eurovita Soluzione Protetta e Eurovita Soluzione ESG classe A, oggetto di investimento, sono dettagliatamente descritte nei rispettivi Regolamenti allegati alle presenti Condizioni di Assicurazione.

ART. 5 - ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI E MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI

L'Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni.

L'Impresa ha inoltre la facoltà, come disciplinato all'art. 14- Modifiche al Regolamento di ciascuno dei Regolamenti dei fondi interni, di modificare i criteri di investimento di ciascun fondo interno esistente, delineati nel rispettivo Regolamento, e di disporre la fusione dei predetti fondi con altri fondi interni all'Impresa, quando ciò sia necessario a garantire una gestione efficiente nell'interesse dei Contraenti che partecipano a ciascun fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie, secondo quanto previsto nell'art. 15 - Fusione e Liquidazione del Fondo.

In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e in merito alle fusioni tra fondi interni saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

ART. 6 - SERVIZI PREVISTI DAL CONTRATTO

Il presente contratto non prevede servizi aggiuntivi e opzionali.

ART. 7 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH)

È possibile effettuare operazioni di switch in qualsiasi momento in corso di contratto, con il trasferimento totale delle quote dal fondo Eurovita Soluzione Protetta al fondo Eurovita Soluzione ESG classe A e viceversa, senza limiti di operazioni. Le operazioni sono gratuite.

L'operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento e reinvestendole totalmente, il medesimo giorno, nell'altro fondo interno disponibile.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta scritta, inviata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel giorno di riferimento, sulla base del valore unitario delle quote del fondo interno assegnato dall'Impresa relativamente al giorno di riferimento stesso.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario della quota del fondo interno che è determinato dall'Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dal Regolamento di ciascun fondo interno.

Eurovita, dopo aver eseguito il trasferimento, comunica per iscritto al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata.

Si precisa che nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni previste dall'art. 7 del Regolamento del fondo Interno Eurovita Soluzione Protetta allegato alle presenti Condizioni di assicurazione - Evento Liquidità -, l'Impresa procederà con l'esecuzione dell'operazione di switch automatico dal fondo interno Eurovita Soluzione Protetta a favore del fondo interno Eurovita Soluzione Conservativa classe C.

ART. 8 - RISCATTO

Il contratto è riscattabile sia totalmente che parzialmente, su richiesta del Contraente, in qualsiasi momento durante la vita del contratto, fatto salvo il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso.

Il Contraente può richiedere il riscatto mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure inviando (con lettera raccomandata A.R. o tramite posta ordinaria) la richiesta sottoscritta dal Contraente unitamente a copia di un documento di identità valido a Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto.

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi il primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta del Contraente.

Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote del fondo interno possedute al momento del riscatto, diminuito dei costi di riscatto.

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento, determinato secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei fondi interni.

Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 15.000.

A seguito del riscatto parziale, l'Impresa rimborserà al Contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta dei costi/penali di riscatto e delle eventuali imposte di legge.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro venti giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 12. Il riscatto totale prevede la risoluzione del contratto.

In relazione all'andamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il fondo interno di riferimento, il valore della quota alla data di riferimento del riscatto potrebbe risultare inferiore a quello relativo alla data di decorrenza del contratto. Il Contraente pertanto sopporta il rischio di ottenere un rimborso inferiore all'investimento finanziario.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dal Contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Il contratto non prevede valori di riduzione.

Il Contraente può richiedere all'Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, inviando una richiesta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 20141 Milano oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata L'Impresa si impegna a fornire informazioni sul valore di riscatto del contratto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente.

ART. 9 - OPZIONI DI CONTRATTO

9.1 Rendite di opzione

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 65 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto totale in rendita, che si rivaluta annualmente, per soddisfare un'esigenza previdenziale.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 3.600.

La rendita annua vitalizia di opzione sarà corrisposta in rate posticipate nella rateazione prescelta dal Contraente e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

Le condizioni e i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

Le condizioni di rivalutazione (da applicare alle rendite) saranno definite all'epoca della conversione del capitale in rendita.



SEZIONE II - Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari

ART. 10 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.

La presente assicurazione viene assunta da Eurovita S.p.A. di seguito denominata Eurovita in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente nel Modulo di proposta o polizza e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 11 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

Eurovita, in caso

di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto:

- quando esista malafede o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- quando non esiste malafede o colpa grave, di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

ART. 12 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La documentazione necessaria per la liquidazione della polizza, a seguito degli eventi contrattualmente previsti (riscatto totale, riscatto parziale, liquidazione del capitale assicurato a seguito del decesso dell'Assicurato) è elencata nel presente articolo.

Tale documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità. L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La richiesta di liquidazione (modulo di richiesta pubblicato sul sito internet dell'Impresa www.eurovita.it), corredata dalla necessaria documentazione, deve essere inoltrata all'Impresa:

- tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice

oppure

- mediante lettera raccomandata A.R. (o anche posta ordinaria per i riscatti) indirizzata a: Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Eurovita S.p.A. esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi legali.

In caso di riscatto totale o parziale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto dal Contraente in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione che dovrà riportare le seguenti informazioni;
- dati anagrafici del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente per l'accredito dell'importo liquidabile;
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente;
- dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione alle attività d'impresa o meno;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del Contraente;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;

- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di decesso:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto da tutti i Beneficiari caso morte della polizza in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte che deve riportare le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile;
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneficiari;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
- originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del verbale di pubblicazione testamento conosciuto valido e non impugnato;
- se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi ed il grado di parentela;
- in caso di Beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale;
- compilazione del modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- compilazione modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Solo per tariffe di puro rischio ovvero con garanzia caso morte:

- modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte e/o documentazione sanitaria richiesta dal Medico fiduciario;
- in caso di decesso per incidente: verbale dell'Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell'incidente e chiusura delle indagini.

Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l'intervento dell'Intermediario e/o per particolari casistiche, l'autentica della firma del richiedente.

ART. 13 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile). L'Impresa è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).



ART. 14 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il soggetto incaricato dell'attività d'intermediazione del prodotto. La sottoscrizione avviene compilando l'apposito Modulo di Polizza o di Proposta e previa valutazione dell'adeguatezza dell'operazione da parte dell'Intermediario.

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente:

- **sottoscrive unitamente all'Assicurato se persona diversa il Documento di Polizza e ha pagato regolarmente il premio;**
- oppure**
- **riceve comunicazione, per iscritto, dell'accettazione della Proposta di Assicurazione da parte dell'Impresa, mediante l'invio della Lettera di conferma.**

La data di decorrenza del contratto (c.d. giorno di riferimento) coincide con il primo giorno lavorativo successivo a quello della data di disponibilità del premio da parte dell'Impresa, sempreché entro il suddetto termine, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta. In caso di giorno non lavorativo per Eurovita, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio così come sottoscritto dal Contraente nel modulo di proposta, alle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nel Documento di Polizza o nella Lettera di conferma.

ART. 15 - REQUISITI SOGGETTIVI

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 80 anni.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dal Contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia; nel caso in cui il Contraente perda i predetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi e di switch saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

ART. 16 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione dal momento della sua sottoscrizione fino alla data di conclusione del contratto.

A tal fine deve inviare una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 20141 Milano. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Eurovita provvede a restituire al Contraente il premio eventualmente già pagato.

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione.

A tal fine deve inviare una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 20141 Milano. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Impresa. L'Impresa, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Contraente, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi interni.

Qualora la richiesta di recesso pervenga alla stessa entro il secondo giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza, l'Impresa rimborsa al Contraente il premio corrisposto.

Ai fini della determinazione del controvalore delle quote attribuite al contratto da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di recesso del Contraente.

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel giorno di riferimento per il valore unitario della quota del fondo interno assegnato all'operazione dall'Impresa, come meglio specificato al successivo art. 23.

Il Contraente assume i rischi associati all'andamento negativo del valore delle quote e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore ai premi investiti.

ART. 17 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

ART. 18 - PREMI

Opzioni circa il premio da versare

Premio unico iniziale

Il premio viene versato in un'unica soluzione.

In particolare, il contratto prevede, il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 15.000, che l'Impresa investirà in quote di uno tra i fondi interni Eurovita Soluzione Protetta o Eurovita Soluzione ESG classe A, secondo la scelta del Contraente.

Premi aggiuntivi

Oltre al pagamento del premio unico iniziale, il Contraente ha la facoltà di versare, trascorsi due mesi dalla data decorrenza del contratto, premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 1.000 ciascuno, che l'Impresa investirà nel fondo presente nel contratto al momento dell'esecuzione dell'operazione.

I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere eseguiti, purché la durata residua del contratto non sia inferiore a due anni.

Modalità di pagamento

Il pagamento dei premi, deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente tramite le seguenti modalità. Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite:

- bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. sul c/c bancario intestato a Eurovita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide in caso di pagamento tramite bonifico con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale.

L'Impresa comunica al Contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote acquistate, l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In corso di contratto l'Impresa, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, comunicherà altresì per iscritto una lettera di conferma dell'investimento successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 23.

ART. 19 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Il *giorno di riferimento* corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di decorrenza"), così come indicato al precedente art. 14.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di investimento"), nel rispetto dei giorni di valuta indicati all'art. 18.

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il numero delle quote del fondo interno che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente, al netto di eventuali costi, per il valore unitario delle quote, relativo al *giorno di riferimento*.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue per:

- esercizio del diritto di recesso;
- morte dell'Assicurato;
- esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto totale

Il contratto estinto non può più essere riattivato.

ART. 21 - COSTI

Costi gravanti direttamente sul Contraente

Costi gravanti sul premio

- spese di emissione del contratto: non previste;
- costi di caricamento: sul primo premio versato viene prelevato un caricamento percentuale pari al 2,25%.

Costi relativi alle coperture assicurative

Costo della copertura principale

Il costo relativo alla copertura caso morte, pari allo 0,02%, è compreso nella commissione di gestione dei fondi interni.

Costi per riscatto

Penalità di riscatto

In caso di riscatto totale il presente contratto prevede una penalità di riscatto, pari ad una percentuale del controvalore delle quote del fondo interno possedute al momento del riscatto, stabilita in funzione del mese di richiesta del riscatto rispetto alla data di decorrenza del contratto, come di seguito descritto in tabella:

Mese di richiesta del riscatto	Penalità di riscatto (% del controvalore delle quote del fondo interno possedute al momento del riscatto)
Dal 2° al 12° mese	1,50%
Dal 13° al 24° mese	1,00%
Dal 25° al 36° mese	0,75%
Dal 37° al 48° mese	0,50%
A partire dal 49° mese	0,00%

Allo stesso modo anche in caso di riscatto parziale, l'Impresa applicherà una penalità di riscatto, pari ad una percentuale dell'importo disinvestito, secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale.

Costo fisso amministrativo per operazione di riscatto:

tale costo è pari a un importo fisso di Euro 20 applicato in occasione di ogni operazione di riscatto parziale o totale effettuata dal Contraente in corso di contratto. Il costo fisso amministrativo verrà prelevato dal controvalore delle quote al momento del riscatto, in caso di rimborso totale del contratto, o dal capitale richiesto, in caso di riscatto parziale.

Costi per switch

Il presente contratto non prevede costi per le operazioni di switch.

Costi che gravano indirettamente sul Contraente

Costi gravanti sul fondo interno

Il valore delle quote del fondo interno è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente specificato nel Regolamento di ciascun fondo interno.

ART. 22 - MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Il presente contratto non prevede il riconoscimento di agevolazioni finanziarie.

ART. 23 - DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota dei fondi interni è determinato dall'Impresa giornalmente secondo quanto previsto all'art.8 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione dei rispettivi Regolamenti.

Il valore della quota di ciascun fondo interno è pubblicato sul sito www.eurovita.it.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per il fondo collegato.

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote del fondo previste dal presente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Impresa, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito "giorno di riferimento".

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente, tramite comunicazione sul sito www.eurovita.it ed informando la Società distributrice.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel giorno di riferimento, sulla base del valore unitario delle quote del fondo interno assegnato dall'Impresa relativamente al giorno di riferimento stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento del fondo interno.

ART. 24 - COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Eurovita comunica per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, qualora gli elementi essenziali del contratto subiscano variazioni a seguito della sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Eurovita si impegna inoltre a comunicare annualmente le informazioni relative a:

- numero di quote assegnate al contratto
- controvalore delle quote
- dettaglio dei premi versati e investiti
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento
- importo dei costi e delle spese non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nel l'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione.

ART. 25 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari del capitale assicurato in fase di sottoscrizione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai fini e per gli effetti del presente contratto, in assenza della predetta designazione in fase di sottoscrizione del prodotto, per Beneficiari si intenderanno gli eredi. Resta comunque la facoltà del Contraente di designare successivamente i Beneficiari di polizza e di modificarli o revocarli in qualsiasi momento secondo quanto previsto agli artt. 1920 e segg. del Codice Civile e al presente articolo.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio (e l'Impresa ne ha ricevuto comunicazione per iscritto). Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dal Contraente, o disposte per testamento. Non è consentito designare quale Beneficiario l'Intermediario.

ART. 26 - PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 27 - CESSIONE

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c..

ART. 28 - PEGNO

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Non è consentito cedere il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo a favore dell'Intermediario.

ART. 29 - LEGGE DEL CONTRATTO

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

ART. 31 - TASSE ED IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 32 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

ART. 33 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

ART. 34 - REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in lingua italiana.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “EUROVITA SOLUZIONE PROTETTA”

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Eurovita S.p.A. (l'“Impresa”) ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) un fondo interno assicurativo (di seguito “Fondo”), il cui valore è suddiviso in quote. Il Fondo è denominato Eurovita Soluzione Protetta.

L'accessibilità alle differenti classi di quote del Fondo dipende dalle categorie di investitori o da differenti canali di distribuzione del Fondo, come dettagliato nella documentazione contrattuale dei prodotti assicurativi ai quali il Fondo viene collegato.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

L'Impresa potrà istituire nuovi fondi interni assicurativi ed effettuare fusioni tra fondi e liquidazioni, così come disciplinato dal presente Regolamento.

Il Fondo ha una durata di 10 anni, a partire dalla data dell'01/12/2020.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo

L'obiettivo della gestione del Fondo è accrescere su un orizzonte di medio periodo il valore della quota e proteggere, in ogni giorno di valorizzazione delle quote, l'80% del valore di riferimento (in seguito “Valore Protetto”). Il valore di riferimento è rappresentato dal più alto valore della quota del fondo fatto registrare a partire dalla data di inizio dell'offerta del Fondo sino alla data di scadenza o, se antecedente, al verificarsi dell'evento liquidità, come descritto successivamente.

La protezione si realizza attraverso la sottoscrizione di un accordo di garanzia stipulato dall'Impresa con Deutsche Bank AG.

L'obiettivo di gestione si realizza attraverso una gestione dinamica che modifica la quota investita in una Componente di Performance (principalmente costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari) e quella investita in una Componente di Protezione (costituita da OICR monetari o strumenti di mercato monetario) in funzione della differenza tra valore unitario della quota del Fondo ed il Valore Protetto della stessa quota.

L'Impresa ha stipulato con Deutsche Bank AG uno specifico e separato contratto che consente di integrare la strategia di gestione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare inferiore al Valore Protetto. Il contratto di garanzia stipulato con Deutsche Bank AG opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente. In caso di insolvenza di Deutsche Bank AG, il rischio di perdita sul capitale investito è a carico del Contraente. Si evidenzia, quindi, che la protezione finanziaria non è garantita dall'Impresa.

La flessibilità della gestione non consente di identificare un parametro di riferimento rappresentativo dello stile di gestione adottato e di definire ex-ante dei limiti di investimento nelle diverse categorie di attivi (Azionario, Obbligazionario, Monetario). Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo, è stata identificata una misura di volatilità media annua attesa pari al 11%.

La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità attesa dei rendimenti del Fondo in un determinato periodo di tempo.

In particolare, la politica di gestione del fondo è flessibile rispetto all'universo investibile, con un obiettivo di mantenere la volatilità al di sotto del 16%.

Il Fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e monetari appartenenti a qualsiasi settore economico e area geografica.

Il Fondo è indirizzato ai Contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Art. 3 - Rischi connessi al Fondo

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito. Tali oscillazioni sono a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza dello stesso.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;
- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Grado di rischio del Fondo: Medio Alto

Il grado di rischio può essere stimato in base alla volatilità media annua attesa definita nel presente Regolamento. Più alta è tale componente, maggiore sarà considerato il rischio complessivo al quale il fondo è soggetto.

Volatilità media annua attesa	Grado di rischio
< 3%	Basso
3% - 6%	Medio Basso
6% - 9%	Medio
9% - 12%	Medio Alto
12% - 15%	Alto
> 15%	Molto Alto

L'Impresa non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo.

Art. 4 - Caratteristiche del Fondo

Il fondo è ad accumulazione di proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del fondo e non vengono distribuiti.

Il Fondo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e attribuiscono eguali diritti (le "Quote") alle persone fisiche o giuridiche ("il Contraente" o i "Contraenti"), che abbiano sottoscritto polizze assicurative (il "Contratto" o i "Contratti"), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa in relazione a tali polizze.

La gestione del Fondo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede tramite una gestione professionale del patrimonio.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo, o ancora di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo medesimo. In ogni caso, ogni affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà, in ogni caso, un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Art. 5 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dall'Impresa nel rispetto di quanto previsto negli Art. 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 6 - Tipologie di attività oggetto di investimento

Il Fondo può investire in:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF"), costituiti in forma di "Sicav", "Fondi comuni di Investimento" o "Unit Trust" e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa protempore vigente;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR alternativi UE e OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno più dei predetti stati che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Resta ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti nel rispetto del presente Art. 6.

L'Impresa si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa protempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e con il relativo profilo di rischio, al fine di pervenire ad un'efficace gestione del portafoglio, e/o di ridurre il rischio di investimento.

Il Fondo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.

Art. 7 - Criteri di investimento applicabili al Fondo

La strategia di gestione finanziaria, basata sul modello *Time Invariant Portfolio Protection* ("TIPP"), prevede l'individuazione di una "Componente di Performance" (principalmente costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari) e di una "Componente di Protezione" (costituita da OICR monetari o strumenti di mercato monetario).

La strategia modificherà dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e nella Componente di Protezione in funzione della differenza tra il valore unitario della quota e il Valore Protetto, pari all'80% del massimo valore raggiunto dalla quota del Fondo a partire dalla data di lancio.

Al diminuire della differenza citata, la strategia di gestione TIPP sarà maggiormente orientata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari, quali ad esempio, investimento in OICR monetari (Componente di Protezione). Al contrario, all'aumentare della differenza citata, la stra-

tegia di gestione sarà indirizzata maggiormente ad investimenti finanziari rappresentati ad esempio da OICR azionari, obbligazionari, flessibili total return e monetari (Componente di Performance).

Ciascuna delle due Componenti può rappresentare una quota residuale del Fondo stesso oppure arrivare a costituire la totalità del valore del Fondo.

Ferme restando le indicazioni fornite dalla normativa vigente e regolamentazione applicabile, lo stile di gestione flessibile applicato, prevede comunque un adeguato livello di diversificazione.

Il Fondo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva, esercitando comunque un controllo del rischio e della volatilità, che varia in base alla rischiosità del mercato.

Con riferimento all'esposizione geografica, l'approccio d'investimento è di tipo globale, sebbene gli strumenti oggetto di investimento siano denominati principalmente in Euro.

La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale, sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.

Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all'andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l'andamento dei mercati.

Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all'area Euro) non sono tendenzialmente coperti dal rischio di cambio verso l'euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

Nel caso in cui, per effetto degli andamenti di mercato, o in altre circostanze, non fosse più possibile attuare la strategia di allocazione dinamica investendo nella Componente di Performance, la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione e l'intero patrimonio del fondo interno sarà allocato nella Componente di Protezione. Questo accade quando la distanza (in percentuale sul Valore unitario di quota) tra il Valore della quota del Fondo ed il Valore Protetto dovesse risultare inferiore o uguale al 2% (Evento Liquidità)."

A seguito dell'Evento Liquidità, l'Impresa provvede ad eseguire le seguenti operazioni:

- Il primo giorno di riferimento successivo alla data dell'Evento Liquidità, disinveste tutti gli attivi presenti nel patrimonio del Fondo interno assicurativo;
- Contestualmente procede ad effettuare in modo automatico, senza spese per il Contraente, un'operazione di switch automatico, trasferendo il capitale maturato nella Componente di Protezione, in un altro Fondo Interno descritto nelle Condizioni di Assicurazione. Il calcolo viene effettuato sulla base del valore delle quote dei due Fondi interni alla data dello switch automatico. Per il Fondo il valore delle quote viene calcolato secondo quanto riportato all'art. 8, ossia prevedendo il rispetto del Valore Protetto riferito al giorno di riferimento in cui si realizza l'Evento Liquidità.

Successivamente alla data di switch automatico, il Fondo interno Eurovita Soluzione Protetta non avrà più quote attive e terminerà anticipatamente la sua durata.

Art. 8 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo (il "Valore Unitario della Quota") viene determinato dall'Impresa giornalmente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, il primo giorno lavorativo successivo ("Giorno di Riferimento"). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dall'Impresa entro il secondo giorno non festivo o di chiusura dell'Impresa.

Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura dell'Impresa successivo al Giorno di Riferimento sul sito internet dell'Impresa all'indirizzo.

Alla data di costituzione del Fondo, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in Euro 10,000 (dieci).

Art. 9 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo consiste nel valore delle attività del Fondo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo medesimo ed evidenziate nel successivo Art. 13 (il "Valore Complessivo Netto").

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili e relativi al Giorno di Riferimento.

I criteri adottati dall'Impresa per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

- Gli OICR e gli strumenti finanziari quotati in mercati finanziari regolamentati, sono valutati in base all'ultima valorizzazione/quotazione disponibile relativa al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non sia disponibile una valorizzazione/quotazione, per cause non imputabili all'Impresa, si farà riferimento all'ultimo valore disponibile precedente. Laddove tale valore non esprima un prezzo di negoziazione attendibile, gli strumenti verranno valutati in base al loro valore di presunto realizzo sul mercato, individuato sulla base di molteplici elementi di informazione, valutati dall'Impresa, concernenti sia la situazione dell'emittente e il suo paese di residenza, sia quella di mercato;
- Gli strumenti finanziari non quotati saranno valutati al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presunto valore di realizzo sul mercato, individuato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile e relativo al Giorno di Riferimento, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno attribuiti al Fondo all'atto della loro esatta quantificazione e, riconosciuti in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Impresa relativa a ciascun periodo d'imposta.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Ai soli fini del calcolo giornaliero delle commissioni di gestione indicate all'Art. 13 lettera a), il Valore Complessivo Netto del Fondo viene computato senza la detrazione dell'importo della commissione di gestione giornaliera oggetto di calcolo.

Art. 10 - Attribuzione delle quote

L'Impresa provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Riferimento, in base a quanto definito nello stesso Contratto.

Art. 11 - Rendiconto annuale del Fondo

L'Impresa redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.

Art. 12 - Relazione della società di revisione

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, di cui al precedente Art. 11, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la

corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 13 - Regime delle spese del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) Commissioni di gestione: pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Eurovita Soluzione Protetta	1,80%

Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation), alle spese di amministrazione del Contratto e ai costi per la copertura in caso di decesso. Tali commissioni verranno quindi applicate, sempre con esclusivo riferimento ai servizi prestati per l'asset allocation, per l'amministrazione del Contratto e per la copertura in caso di decesso, anche all'eventuale parte del Fondo rappresentata da quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui l'Impresa fa parte;

- b) per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione di ciascun OICR non possono eccedere il costo massimo del 2,5% (al netto di eventuali retrocessioni ottenute dai gestori degli OICR in base a quanto definito nel precedente Art. 9). L'Impresa si riserva il diritto di modificare tale costo massimo a fronte di incrementi apportati dalle società di gestione degli OICR sottostanti, previa comunicazione ai Contraenti, i quali potranno riscattare le quote del Fondo senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l'applicazione di commissioni di overperformance;
- c) costo della Protezione Finanziaria. L'Accordo di Protezione tra L'Impresa di Assicurazione e Deutsche Bank AG prevede un costo pari allo 0,25% su base annua. Tale commissione è trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno ed è compresa nella commissione di gestione sopra indicata.
- d) eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli attivi inclusi nel Fondo oggetto di investimento;
- e) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo;
- f) eventuali compensi da corrispondere alla banca depositaria di riferimento per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari;
- g) spese inerenti all'attività svolta dalla società di revisione, in relazione alla preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo di cui all'Art. 12;
- h) imposte e tasse gravanti sul Fondo e previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

L'Impresa potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per i Contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art. 15 - Fusione e Liquidazione del Fondo

L'Impresa, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo con altro/i Fondo/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

L'Impresa, inoltre, può liquidare il Fondo a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo stesso.

L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per i Contraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva ai Contraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo verrà prontamente comunicata per iscritto ai Contraenti dall'Impresa. Il Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà (secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione) far pervenire all'Impresa:

- i. richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo in liquidazione ad un altro fondo interno dell'Impresa disponibile per il contratto, indicando il Fondo prescelto, ovvero, in alternativa,
- ii. richiesta di liquidare, secondo le modalità relative al pagamento comunicate dall'Impresa, le quote attribuite al suo contratto.

Decorso detto termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione dal Contraente, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo in liquidazione sul Fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO EUROVITA SOLUZIONE ESG CLASSE A

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Eurovita S.p.A. (la "Compagnia") ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (di seguito il "Regolamento") un fondo interno assicurativo (di seguito "Fondo"), il cui valore è suddiviso in quote. Il Fondo è denominato Eurovita Soluzione ESG.

L'accessibilità alle differenti classi di quote del Fondo dipende dalle categorie di investitori o da differenti canali di distribuzione del Fondo, come dettagliato nella documentazione contrattuale dei prodotti assicurativi ai quali il Fondo viene collegato.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

La Compagnia potrà istituire nuovi fondi interni assicurativi ed effettuare fusioni tra fondi e liquidazioni, così come disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo

Lo scopo del Fondo è di realizzare su un orizzonte di medio periodo, una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo stesso.

La flessibilità della gestione non consente di identificare un parametro di riferimento rappresentativo dello stile di gestione adottato. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo, è stata identificata la seguente misura di volatilità media annua attesa: 15%.

La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità attesa dei rendimenti del Fondo in un determinato periodo di tempo.

In particolare, la politica di gestione del fondo è flessibile rispetto all'universo investibile, con un obiettivo di mantenere la volatilità al di sotto del 20%.

Il Fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e monetari appartenenti a qualsiasi settore economico e area geografica. In particolare, il Fondo investe in strumenti che adottano, nel proprio processo di investimento, criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, sono inclusi nell'universo degli strumenti investibili anche OICR tematici che propongono soluzioni concrete di sviluppo sostenibile. In quest'ambito si segnalano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le tematiche relative al riscaldamento del clima, alla gestione idrica e dei rifiuti, alla maggiore longevità ed all'aumento della popolosità dei centri urbani

Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Art. 3 - Rischi connessi al Fondo

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito. Tali oscillazioni sono a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza dello stesso.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;

- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Grado di rischio del Fondo: Alto

Il grado di rischio può essere stimato in base alla volatilità media annua attesa definita nel presente Regolamento. Più alta è tale componente, maggiore sarà considerato il rischio complessivo al quale il fondo è soggetto.

Volatilità media annua attesa	Classe di rischio
< 3%	Basso
3% - 6%	Medio Basso
6% - 9%	Medio
9% - 12%	Medio Alto
12% - 15%	Alto
> 15%	Molto Alto

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo.

Art. 4 - Caratteristiche del Fondo

Il fondo presenta classi ad accumulazione dei proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del fondo e non vengono distribuiti.

Il Fondo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e attribuiscono eguali diritti (le "Quote") alle persone fisiche o giuridiche ("l'Investitore Contraente" o gli "Investitori Contraenti"), che abbiano sottoscritto polizze assicurative (il "Contratto" o i "Contratti"), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

La gestione del Fondo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo, o ancora di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo medesimo. In ogni caso, ogni affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale eserciterà, in ogni caso, un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati.

Non è prevista una data di scadenza del Fondo.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Art. 5 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Art.6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 6 - Tipologie di attività oggetto di investimento

Il Fondo può investire in:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di inter-

- mediazione finanziaria, "TUF"), costituiti in forma di "Sicav", "Fondi comuni di Investimento" o "Unit Trust" e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa protempore vigente;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
 - quote di OICR alternativi UE e OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
 - strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno più dei predetti stati che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più stati Membri;
 - strumenti finanziari, emessi o garantiti da stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti nel rispetto del presente Art. 6.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa protempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e con il relativo profilo di rischio, al fine di pervenire ad un'efficace gestione del portafoglio, e/o di ridurre il rischio di investimento.

Il Fondo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.

Art. 7 - Criteri di investimento applicabili al Fondo

La politica d'investimento adottata per il Fondo prevede un'allocazione dinamica delle risorse, sia tramite investimenti diretti che attraverso l'investimento in quote di più OICVM, investendo in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali.

Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile e tenuto conto dello stile di gestione flessibile applicato, sono previste limitazioni per l'esposizione in determinate categorie di attivi, con l'obiettivo in ogni caso di assicurare un adeguato livello di diversificazione.

In particolare:

Categoria attivi	Esposizione minima	Esposizione massima
Azionario	10%	100%
Obbligazionario	0%	90%
Monetario	0%	90%

Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo-multimanager. Il Fondo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva, esercitando comunque un controllo del rischio e della volatilità, che varia in base alla rischiosità del mercato.

Con riferimento all'esposizione geografica, l'approccio d'investimento è di tipo globale, sebbene gli strumenti oggetto di investimento siano denominati principalmente in Euro.

La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale, sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.

Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all'andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l'andamento dei mercati.

Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alle categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.

Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria del Fondo sono effettuate in base a criteri di valutazione del merito di credito.

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d'investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.

Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all'area Euro) sono tendenzialmente coperti dal rischio di cambio verso l'euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

Art. 8 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo (il "Valore Unitario della Quota") viene determinato dalla Compagnia quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo ("Giorno di Riferimento"). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dalla Compagnia entro il secondo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia.

Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia successivo al Giorno di Riferimento sul sito internet della Compagnia all'indirizzo

Art. 9 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo consiste nel valore delle attività del Fondo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo medesimo ed evidenziate nel successivo Art. 13 (il "Valore Complessivo Netto").

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili e relativi al Giorno di Riferimento.

I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

- Gli OICR e gli strumenti finanziari quotati in mercati finanziari regolamentati, sono valutati in base all'ultima valorizzazione/quotazione disponibile relativa al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non sia disponibile una valorizzazione/quotazione, per cause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento all'ultimo valore disponibile precedente. Laddove tale valore non esprima un prezzo di negoziazione attendibile, gli strumenti verranno valutati in base al loro valore di presunto realizzo sul mercato, individuato sulla base di molteplici elementi di informazione, valutati dalla Compagnia, concernenti sia la situazione dell'emittente e il suo paese di residenza, sia quella di mercato;
- Gli strumenti finanziari non quotati saranno valutati al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di

- ricondurre il costo di acquisto al presunto valore di realizzo sul mercato, individuato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile e relativo al Giorno di Riferimento, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno attribuiti al Fondo all'atto della loro esatta quantificazione e, riconosciuti in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d'imposta.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Ai soli fini del calcolo giornaliero delle commissioni di gestione indicate all'Art. 13 lettera a), il Valore Complessivo Netto del Fondo viene computato senza la detrazione dell'importo della commissione di gestione giornaliera oggetto di calcolo.

Art. 10 - Attribuzione delle quote

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Riferimento, in base a quanto definito nello stesso Contratto.

Art. 11 - Rendiconto annuale del Fondo

La Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.

Art. 12 - Relazione della società di revisione

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, di cui al precedente Art. 11, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 13 - Regime delle spese del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) Commissioni di gestione: pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Eurovita Soluzione ESG classe A	2,25%

Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation), alle spese di amministrazione del Contratto e ai costi per la copertura in caso di decesso. Tali

commissioni verranno quindi applicate, sempre con esclusivo riferimento ai servizi prestati per l'asset allocation, per l'amministrazione del Contratto e per la copertura in caso di decesso, anche all'eventuale parte del Fondo rappresentata da quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui la Compagnia fa parte;

b) per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione di ciascun OICR non possono eccedere il costo massimo del 2,00% (al netto di eventuali retrocessioni ottenute dai gestori degli OICR in base a quanto definito nel precedente Art. 9). La Compagnia si riserva il diritto di modificare tale costo massimo a fronte di incrementi apportati dalle società di gestione degli OICR sottostanti, previa comunicazione agli InvestitoriContraenti, i quali potranno riscattare le quote del Fondo senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l'applicazione di commissioni di overperformance;

c) eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli attivi inclusi nel Fondo oggetto di investimento;

d) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo;

e) eventuali compensi da corrispondere alla banca depositaria di riferimento per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari;

f) spese inerenti all'attività svolta dalla società di revisione, in relazione alla preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo di cui all'Art. 12;

g) imposte e tasse gravanti sul Fondo e previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli InvestitoriContraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli InvestitoriContraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art. 15 - Fusione e Liquidazione del Fondo

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo con altro/i Fondo/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Si avvisa l'investitore contraente che in data 1° aprile 2021 il Fondo è stato oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione di altri Fondi interni della Compagnia. Nell'eventualità di una nuova fusione, gli InvestitoriContraenti, che risultassero possessori di quote dei fondi Eurovita Soluzione Esg e Vol 20 geo, alla data del 1° aprile 2021, conservano la facoltà, nel caso non accettassero di aderire alla fusione, di riscattare dal Contratto senza l'applicazione di penalità.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo stesso.

L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli InvestitoriContraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'InvestitoreContraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli InvestitoriContraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva agli InvestitoriContraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo verrà prontamente comunicata per iscritto agli InvestitoriContraenti dalla Compagnia.

L'InvestitoreContraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà (secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione) far pervenire alla Compagnia:

- i. richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo in liquidazione ad un altro fondo interno della Compagnia disponibile per il contratto, indicando il Fondo prescelto, ovvero, in alternativa,
- ii. richiesta di liquidare, secondo le modalità relative al pagamento comunicate dalla Compagnia, le quote attribuite al suo contratto.

Decorso detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall'InvestitoreContraente, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo in liquidazione sul Fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO EUROVITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE C

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Eurovita S.p.A. (la "Compagnia") ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (di seguito il "Regolamento") un fondo interno assicurativo (di seguito "Fondo"), il cui valore è suddiviso in quote. Il Fondo è denominato Eurovita Soluzione Conservativa.

L'accessibilità alle differenti classi di quote del Fondo dipende dalle categorie di investitori o da differenti canali di distribuzione del Fondo, come dettagliato nella documentazione contrattuale dei prodotti assicurativi ai quali il Fondo viene collegato.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

La Compagnia potrà istituire nuovi fondi interni assicurativi ed effettuare fusioni tra fondi e liquidazioni, così come disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo

Lo scopo del Fondo è di realizzare su un orizzonte di medio periodo, una crescita del capitale investito attraverso una gestione attiva-multimanager e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo stesso.

Lo stile di gestione attivo adottato dal Fondo viene confrontato con il seguente indice di riferimento ("Benchmark"), rappresentativo della politica di investimento e dei rischi associati al Fondo stesso:

- 10% Monetario
 - 10% Bloomberg Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR
- 75% Obbligazionario
 - 65% Bloomberg Barclays Euro Agg Total Return Index Value Unhedged EUR
 - 10% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR
- 15% Azionario
 - 15% MSCI Europe Net Total Return Euro

Il Fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e monetari appartenenti a qualsiasi settore economico e area geografica.

Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Art. 3 - Rischi connessi al Fondo

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito. Tali oscillazioni sono a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza dello stesso.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;

- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Grado di rischio del Fondo: Medio Basso

Il grado di rischio può essere stimato in base al peso percentuale della categoria di attivi azionaria rappresentata nel Benchmark di riferimento. Più alta è tale componente, maggiore sarà considerato il rischio complessivo al quale il fondo è soggetto.

Peso % Categoria di attivi Azionaria	Classe di rischio
0%	Basso
Fino a 15%	Medio Basso
Fino a 30%	Medio
Fino a 50%	Medio Alto
Fino a 70%	Alto
Fino a 100%	Molto Alto

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo.

Art. 4 - Caratteristiche del Fondo

Il fondo presenta classi ad accumulazione dei proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del fondo e non vengono distribuiti ed una classe a distribuzione di proventi (Eurovita Soluzione Conservativa classe F (dist).

Per Eurovita Soluzione Conservativa classe F (dist) è previsto lo stacco di un provento definito "cedola annuale" pari all'80% della variazione unitaria del valore della quota della classe del Fondo, purché positiva. La base di calcolo della cedola annuale è pari alla differenza tra il valore unitario della quota dell'ultimo mercoledì di maggio nell'anno di calcolo ed il valore unitario della quota dell'ultimo mercoledì di maggio dell'anno precedente, al netto dell'eventuale cedola distribuita.

Il pagamento delle cedole è a carico della classe del Fondo. Alla successiva data di calcolo il valore unitario della quota sarà ridotto di un importo pari alla cedola pagata.

Il Fondo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e attribuiscono eguali diritti (le "Quote") alle persone fisiche o giuridiche ("l'Investitore Contraente" o gli "Investitori Contraenti"), che abbiano sottoscritto polizze assicurative (il "Contratto" o i "Contratti"), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

La gestione del Fondo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare la gestione del Fondo a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte o ancora di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo medesimo. In ogni caso, ogni affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale eserciterà, in ogni caso, un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati.

Non è prevista una data di scadenza del Fondo.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Art. 5 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Art.6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 6 - Tipologie di attività oggetto di investimento

Il Fondo può investire in:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF"), costituiti in forma di "Sicav", "Fondi comuni di Investimento" o "Unit Trust" e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa protempore vigente;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR alternativi UE e OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno più dei predetti stati che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti nel rispetto del presente Art. 6.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa protempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e con il relativo profilo di rischio, al fine di pervenire ad un'efficace gestione del portafoglio, e/o di ridurre il rischio di investimento.

Il Fondo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.

Art. 7 - Criteri di investimento applicabili al Fondo

La politica d'investimento adottata per il Fondo prevede un'allocazione dinamica delle risorse, sia tramite investimenti diretti che attraverso l'investimento in quote di più OICVM, investendo in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali.

Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile, sono previste limitazioni per l'esposizione in determinate categorie di attivi, con l'obiettivo in ogni caso di assicurare un adeguato livello di diversificazione.

In particolare:

Categoria attivi	Esposizione minima	Esposizione massima
Azionario	0%	30%
Obbligazionario	60%	90%
Monetario	0%	25%

Con riferimento all'esposizione geografica, l'approccio d'investimento è di tipo globale, sebbene gli strumenti oggetto di investimento siano denominati principalmente in Euro.

Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo-multimanager. Il Fondo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva, esercitando comunque un controllo del rischio, dello scostamento dal Benchmark e della volatilità che varia in base alla rischiosità del mercato.

La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale, sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.

Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all'andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l'andamento dei mercati.

Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alle categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.

Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria del Fondo sono effettuate in base a criteri di valutazione del merito di credito.

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d'investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.

Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all'area Euro) sono tendenzialmente coperti dal rischio di cambio verso l'euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

Art. 8 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo (il "Valore Unitario della Quota") viene determinato dalla Compagnia quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo ("Giorno di Riferimento"). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dalla Compagnia entro il secondo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia.

Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia successivo al Giorno di Riferimento sul sito internet della Compagnia all'indirizzo

Art. 9 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo consiste nel valore delle attività del Fondo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo medesimo ed evidenziate nel successivo Art. 13 (Regime delle spese del Fondo.-

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili e relativi al Giorno di Riferimento.

I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

- Gli OICR e gli strumenti finanziari quotati in mercati finanziari regolamentati, sono valutati in base all'ultima valorizzazione/quotazione disponibile relativa al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non sia disponibile una valorizzazione/quotazione, per cause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento all'ultimo valore disponibile precedente. Laddove tale valore non esprima un prezzo di negoziazione attendibile, gli strumenti verranno valutati in base al loro valore di presunto realizzo sul mercato, individuato sulla base di molteplici elementi di informazione, valutati dalla Compagnia, concernenti sia la situazione dell'emittente e il suo paese di residenza, sia quella di mercato;
- Gli strumenti finanziari non quotati saranno valutati al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presunto valore di realizzo sul mercato, individuato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile e relativo al Giorno di Riferimento, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno attribuiti al Fondo all'atto della loro esatta quantificazione e riconosciuti in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d'imposta.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Ai soli fini del calcolo giornaliero delle commissioni di gestione indicate all'Art. 13 lettera a), il Valore Complessivo Netto del Fondo viene computato senza la detrazione dell'importo della commissione di gestione giornaliera oggetto di calcolo.

Art. 10 - Attribuzione delle quote

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Riferimento, in base a quanto definito nello stesso Contratto.

Art. 11 - Rendiconto annuale del Fondo

La Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.

Art. 12 - Relazione della società di revisione

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, di cui al precedente Art. 11, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 13 - Regime delle spese del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) Commissioni di gestione: pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del

patrimonio del Fondo, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Eurovita Soluzione Conservativa classe C	1,80%

Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation), alle spese di amministrazione del Contratto e ai costi per la copertura in caso di decesso. Tali commissioni verranno quindi applicate, sempre con esclusivo riferimento ai servizi prestati per l'asset allocation, per l'amministrazione del Contratto e per la copertura in caso di decesso, anche all'eventuale parte del Fondo rappresentata da quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui la Compagnia fa parte;

b) per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione di ciascun OICR non possono eccedere il costo massimo dell'1,00% (al netto di eventuali retrocessioni ottenute dai gestori degli OICR in base a quanto definito nel precedente Art. 9). La Compagnia si riserva il diritto di modificare tale costo massimo a fronte di incrementi apportati dalle società di gestione degli OICR sottostanti, previa comunicazione agli InvestitoriContraenti, i quali potranno riscattare le quote del Fondo senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l'applicazione di commissioni di overperformance;

c) eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli attivi inclusi nel Fondo oggetto di investimento;

d) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo;

e) eventuali compensi da corrispondere alla banca depositaria di riferimento per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari;

f) spese inerenti all'attività svolta dalla società di revisione, in relazione alla preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo di cui all'Art. 12;

g) imposte e tasse gravanti sul Fondo e previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli InvestitoriContraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli InvestitoriContraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art. 15 - Fusione e Liquidazione del Fondo

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo con altro/i Fondo/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Si avvisa l'investitore contraente che in data 1° aprile 2021 il Fondo è stato oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione di altri Fondi interni della Compagnia. Nell'eventualità di una nuova fusione, gli InvestitoriContraenti, che risultassero possessori di quote dei fondi Opportunità Conservative (classe O e A) e Trend Selection O-30 alla data del 1° aprile 2021, conservano la facoltà, nel caso non accettassero di aderire alla fusione, di riscattare dal Contratto senza l'applicazione di penalità.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo stesso.

L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli InvestitoriContraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute

dall'InvestitoreContraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli InvestitoriContraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva agli InvestitoriContraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo verrà prontamente comunicata per iscritto agli InvestitoriContraenti dalla Compagnia. L'InvestitoreContraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà (secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione) far pervenire alla Compagnia:

- i. richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo in liquidazione ad un altro fondo interno della Compagnia disponibile per il contratto, indicando il Fondo prescelto, ovvero, in alternativa,
- ii. richiesta di liquidare, secondo le modalità relative al pagamento comunicate dalla Compagnia, le quote attribuite al suo contratto.

Decorso detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall'InvestitoreContraente, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo in liquidazione sul Fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. "GDPR").

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile) che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Eurovita S.p.A. (di seguito la "Società"), i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornirLe alcune informazioni.

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti² e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge³ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati ("dati sensibili")⁴ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela ("dati giudiziari")⁵, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.

Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore - Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto numero 1. sono già presenti nella banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, acquisirà tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra.

Consenso per l'acquisizione dati dall'intermediario - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per l'acquisizione dei suoi dati dalle basi dati dell'intermediario per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Ambito di circolazione "interna" dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.

Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. nota 6).

¹ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Cioè dati di cui all'art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

⁵ Ad esempio: dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza e a procedimenti giudiziari o indagini.

Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo - come per la redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all'estero - sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari, così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶. In tal caso, l'attività di trattamento è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Trasferimento di dati all'estero per finalità assicurativa - Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-UE; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (v. nota 6). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

Natura del conferimento dei dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

2. Trattamento dei dati personali per finalità commerciali

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di Suo interesse (es. rinnovo di polizze), vorremmo avere l'opportunità di stabilire con Lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di Suoi dati non sensibili per attività commerciali di servizi e/o prodotti riconducibili alla "catena assicurativa", contattandola attraverso canali automatizzati (email, SMS, MMS, fax, chiamate senza operatore) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale). Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti appartenenti alla "catena assicurativa" come autonomi titolari con l'adozione di adeguate garanzie contrattuali⁷: il Suo specifico consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti,

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati personali possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, co-assicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e consulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni); a organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell'interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all'acquisizione di informazioni sui debitori;

a) inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

b) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l'informativa resa dagli altri titolari del trattamento.

⁷ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

3. Categorie di dati trattati

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:

- dati personali⁸;
- dati personali particolari (c.d. sensibili)⁹;
- dati economici.

4. Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati¹⁰ dalla Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all'estero - in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell'ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa¹¹, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it, ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

5. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

6. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.

⁸ Dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio).

⁹ Nella fattispecie della presente, dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

¹⁰ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

¹¹ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6).

7. Diritti dell'Interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari¹². Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Eurovita S.p.A., - Privacy - via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.¹³

Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.

8. Titolare e responsabili del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

9. Data Protection Officer

La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer "DPO").

Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it.

¹² Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

¹³ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.

INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA CLIENTI (REGOLAMENTO IVASS 41 DEL 2 AGOSTO 2018)

In applicazione del Regolamento IVASS n. 41/2018, Eurovita S.p.A. (di seguito l' "Impresa") informa il Contraente che è disponibile sul proprio sito internet l'Area riservata ai Clienti.

La registrazione e l'accesso all'area riservata ai Clienti sono completamente gratuiti e il Contraente può registrarsi o collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.

L'Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'area riservata ai Clienti.

Dall'Area Clienti, il Contraente potrà accedere ai servizi forniti dall'Impresa sulla sua posizione assicurativa, in particolare potrà monitorare i propri investimenti e lo stato dei pagamenti dei premi, conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, verificare tutti i dettagli delle singole operazioni effettuate, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni inviate dall'Impresa, consultare le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, visualizzare i propri dati personali e inviare in maniera veloce le proprie richieste.

Nel caso in cui il Contraente decidesse di registrarsi all'Area Clienti e accedere ai servizi offerti, potrà collegarsi direttamente al sito, accedere all'Area Clienti, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice fiscale e numero di polizza* attiva) e seguire la procedura indicata.

In fase di "registrazione" il Cliente sceglie una username e una password, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.

Per completare la registrazione, il Contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica una email con un codice monouso per la verifica e certificazione dell'indirizzo e-mail indicato; successivamente il Cliente indica il numero di cellulare e riceve via SMS il codice monouso necessario per certificare il numero di telefono indicato e ricevere l'SMS con link per avviare il processo di auto-autenticazione tramite la quale il Cliente darà conferma della sua identità.

La procedura di riconoscimento prevede l'utilizzo di un telefono smartphone per il caricamento delle foto di un documento in corso di validità, del codice fiscale o tessera sanitaria e un autoscatto.

Terminata questa fase della registrazione il Cliente riceve una email con l'esito della registrazione parte dell'Impresa, e solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni relative alla sua polizza.

Registrandosi all'Area Clienti, il Contraente fornisce il proprio consenso a inviargli le comunicazioni in corso di contratto in formato elettronico anziché cartaceo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta la facoltà per il Contraente di richiedere all'Impresa l'invio dell'informativa in corso di contratto su supporto cartaceo.

Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento, dandone espressa comunicazione all'indirizzo areaclienti@eurovita.it. Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell'invio in formato cartaceo.

Nel caso in cui il Contraente si registri all'Area Clienti sono previste delle agevolazioni finanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi offerti eventualmente dal contratto. Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni di Assicurazione sottoscritte.

L'Impresa provvederà ad aggiornare le informazioni contenute nell'area riservata con una tempistica coerente con le caratteristiche delle coperture assicurative a cui si riferiscono, indicando chiaramente la data di aggiornamento.

In caso di difficoltà di accesso o di consultazione all'area riservata potrà rivolgersi al servizio gratuito di assistenza fornito dall'Impresa cliccando sul link "Serve Aiuto" e compilando il form dedicato o, in alternativa utilizzando il seguente contatto email: areaclienti@eurovita.it.

* Il numero di Polizza è indicato nel Documento di polizza inviato dall'impresa al domicilio del Cliente.

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it

Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/04/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente.
Benchmark	Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/ linee/combinazioni libere.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale assicurato	L'importo che l'Impresa liquida al/i Beneficiario/i in caso di decesso dell'Assicurato.
Capitale investito	Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero in OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale maturato	Capitale che l'assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.
Capitale nominale	Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.
Categoria	La categoria del fondo interno/OICR/linea è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Classe	Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Clausola di riduzione	Facoltà del Contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite eventuali clausole contrattuali.
Combinazioni libere	Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee)	Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.
Commissioni di gestione	Compensi pagati all'Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno ovvero mediante cancellazione di quote dei contratti collegati a OICR/linee per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. In genere, sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance)	Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea e quello del benchmark.
Composizione del fondo	Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Contraente	Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

Controvalore delle quote	Il capitale ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto.
Conversione (c.d. Switch)	Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/ azioni di fondi interni/OICR/linee sottoscritti/e e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/ linee.
Copertura assicurativa	Il riconoscimento della prestazione assicurata al verificarsi dell'evento previsto dal contratto di assicurazione (es. decesso dell'Assicurato).
Costi di caricamento	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.
Costi delle coperture assicurative	Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.
Destinazione dei proventi	Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Documento di Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Durata del contratto	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Duration	Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Età dell'Assicurato	L'età dell'Assicurato ad una data generica è pari al numero degli anni compiuti.
Fondi comuni d'investimento	Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono (aperti) patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo di fondi	Fondo interno il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR (c.d. OICR target).
Fondo interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unitlinked costituito all'interno dell'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto degli eventuali costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo non armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano non assoggettato alla legislazione comunitaria ma autorizzato dalle competenti autorità nazionali oppure fondo o SICAV di diritto estero che ha ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzato in Italia.
Gestione a benchmark di tipo attivo	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".
Gestione a benchmark di tipo passivo	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.
Giorno di riferimento	Giorno lavorativo di riferimento per le operazioni di investimento e disinvestimento delle quote dei fondi collegati al contratto.
Leva finanziaria	Effetto in base al quale risulta amplificato l'impatto sul valore del portafoglio delle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è connessa all'utilizzo di strumenti derivati.

Mercati regolamentati	Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.
Modulo di proposta	Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.
Premio periodico	Premio che il Contraente si impegna a versare all'Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di Assicurazione, esso è anche detto premio ricorrente.
Premio unico	Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.
Premio versato	Importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto unit linked. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Prodotto Unit linked	Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.
Quota	Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Rating o merito creditizio	È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e FitchIbca. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e FitchIbca) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB(Standard & Poor's e FitchIbca)].
Recesso	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo	Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo.
Rendimento	Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.
Revoca della proposta	Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di propostapolizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Rischio demografico	Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita del Contraente o dell'assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.
SICAV	Società di investimento a capitale variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote.
Società di Gestione	Si indicano sia le Società di diritto italiano (SGR) a cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti, sia le Società di diritto estero.
Spese di emissione	Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto unit linked.
Strumenti finanziari derivati	È derivato quello strumento il cui prezzo dipende da quello di un investimento sottostante. Tra i derivati si includono i future, i warrant, gli swap e le opzioni.
Supporto durevole/duraturo	Qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare e conservare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano esser agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Possono esser considerati supporti durevoli i dischetti informatici, i CDRom, i DVD, il disco fisso del computer del Contraente che tiene in memoria i messaggi di posta elettronica e i siti internet che soddisfino i criteri di cui alla definizione di supporto durevole (ad esempio i siti che permettono al Contraente di conservare messaggi a lui diretti dall'azienda in una casella personale o comunque dotati di un'area riservata contenente la documentazione purché siano rispettati i requisiti di accesso permanente e agevole).
Switch	Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.
Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea	La tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per fondi interni/OICR /linee la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per fondi interni/OICR /linee la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.
Track record	Serie storica dei rendimenti che un fondo ha ottenuto in passato.
Transfer Agent	Società incaricata delle pratiche di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote di OICR, della conservazione del Registro dei sottoscrittori, della consegna e del controllo dell'invio di dichiarazioni, relazioni, avvisi e altri documenti ai sottoscrittori degli OICR.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)	Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. uNAV)	Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Value at Risk (VaR)	Indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito.
Volatilità	Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
Volatilità media annua	Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un determinato periodo di tempo.